

N. 01720/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01794/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2011, proposto da:

Eurobus Service Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n.104/2010;

***contro***

Unione dei Comuni del Basso Vicentino, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, Stefano Bigolaro, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

***nei confronti di***

Euro-Tours Snc di Bordignon Dino & C., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Miniero, Erika Zanierato, con domicilio eletto

presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

***per l'annullamento***

del provvedimento del Responsabile del Servizio Trasporto Scolastico n. 52 dd. 3.8.2011, con cui è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di trasporto scolastico per il periodo 12.9.2011/31.8.2014 alla controinteressata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni del Basso Vicentino e di Euro-Tours Snc di Bordignon Dino & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la fattispecie oggetto del ricorso in esame;

fermo restando quanto sostenuto in fattispecie analoghe, anche da questo Tribunale amministrativo, circa la necessità di indicare nell'offerta economica gli oneri che i concorrenti intendono sopportare relativamente alla sicurezza sul lavoro, onde rendere consapevole l'offerta con riguardo agli aspetti della sicurezza dei lavoratori, in diretta applicazione del combinato disposto di cui agli

artt. 87, comma 4 ed 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/06, e quindi della legittimità dei provvedimenti con i quali le stazioni appaltanti escludono dalla gara i concorrenti che, non osservando tale prescrizione normativa, eterointegrante i bandi, non hanno precisato tale contenuto dell'offerta economica presentata;

considerato, tuttavia, che nel caso di specie, non solo il bando non aveva fatto alcun riferimento a tale obbligo (il che, per le considerazioni testè espresse, non costituirebbe esimente, in virtù della ricordata valenza eterointegrativa delle disposizioni sopra richiamate), ma soprattutto il modello predisposto dall'amministrazione, che i concorrenti dovevano utilizzare per formulare l'offerta economica, non prevedeva alcuno spazio per l'inserimento dei dati relativi agli oneri di sicurezza;

che pertanto è stata la stessa modulistica imposta dalla stazione appaltante ai concorrenti a dare origine alla mancanza poi rivelatasi determinante ai fini della partecipazione alla gara;

pertanto, nella comparazione degli opposti interessi e soprattutto in applicazione del principio generale del favor participationis, il ricorso va accolto e per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati, l'amministrazione dovrà provvedere al ripristino delle posizioni raggiunte dai partecipanti all'esito della gara antecedentemente all'assunzione del provvedimento di esclusione impugnato, con particolare riguardo a quella dell'odierna ricorrente quale aggiudicataria della stessa..

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, con tutte le conseguenze precisate in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

